



Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

AREA POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA N. 4 DEL 21/03/2025

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Vista la necessità di riaprire via Cavour, nella frazione di Camporinaldo, al transito veicolare e precedentemente chiusa per lavori di messa in sicurezza di uno stabile pericolante in loco ubicato e prospiciente la SP 234;

Preso atto che detto stabile è stato messo insicurezza anche mediante il posizionamento di una cinta perimetrale che insiste su parte della carreggiata della menzionata via Cavour ovvero sulla corsia di marcia orientata verso p.za Cairoli;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la vivibilità dell'area residenziale in cui la via Cavour è inserita;

Letto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Letto altresì

- gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso altresì atto della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione stradale;

Accertata la propria competenza in materia

ORDINA

1. che via Cavour, nel tratto compreso tra il civico 34 e il civico 32 (parte prospiciente il civico 34), sia **istituito il senso unico di marcia permanente con direzione verso piazza Cairoli**;
2. **che venga mantenuta**, nella restante via Cavour, **la medesima segnaletica stradale di cui alla precedente ordinanza garantendo il doppio senso di circolazione sino i citati civici**, nonché la regolamentazione esistente della sosta;
3. **La revoca** di qualsiasi disposizione precedentemente emanata con altra ordinanza e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso.

SI DISPONE

La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

SI PRESCRIVE

- **posizionamento segnaletica Figura II 47 art. 116 "SENSO VIETATO"** in prossimità del civico 32 di via Cavour lato civici pari e lato civici dispari;
- **posizionamento segnaletica Figura II 309 art. 135 "STRADA SENZA USCITA"** all'accesso di via Cavour ovvero all'intersezione con strada dei Baratti;

DEMANDA

Agli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'agente di Polizia Locale Marini Irene.

Miradolo Terme, 21/03/2025

IL COMANDANTE

Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile
Comm. Capo dott. Carloenrico Gandini



Carlo Enrico Gandini
22.03.2025 11:45:36
GMT+01:00